

Arriva il decreto contro le vendite-fantasma

Acquisto di case con meno rischi

È in dirittura d'arrivo il decreto legislativo in attuazione della legge 210/04 sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Lo schema del provvedimento è stato esaminato dai due rami del Parlamento, che hanno espresso le loro osservazioni. Ora il testo è oggetto di riunioni tecniche per la sua "sistemazione" definitiva.

L'entrata in vigore. La nuova legge non avrà tuttavia un impatto immediato, ma solo fra qualche mese: infatti il provvedimento si applicherà ai contratti relativi a edifici «per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore» del decreto legislativo. La legge non si applicherà quindi agli interventi di costruzione già in corso né a quelli il cui provvedimento abilitativo venga "rilasciato" dopo l'entrata in vigore del decreto, ma "solo" a quelli per i quali il provvedimento verrà "domandato" dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Tra l'altro, ci si aspetta che la bozza definitiva della legge chiarisca il caso dei contratti che hanno per oggetto edifici per la cui costruzione nemmeno sia stato domandato il provvedimento abilitativo (che paiono fuori dalla disciplina di tutela, quando invece si tratta di casi in cui gli acquirenti — se possibile — meritano ancor più tutela degli acquirenti di edifici la cui costruzione è già stata autorizzata).

La fidejussione nei contratti preliminari. La nuova legge avrà il suo primo impatto sui contratti preliminari

che abbiano per oggetto edifici da costruire o in corso di costruzione. A parte il rilievo che la nuova legge impone per questi contratti un contenuto più analitico che in passato (e c'è poi già da domandarsi cosa succeda al contratto nel caso di sua carenza), la novità principale è da attribuire alla considerazione che la nuova legge qualifica "nullo" il contratto preliminare che non sia accompagnato da una fidejussione bancaria o assicurativa che cauti l'acquirente per le somme sborsate prima del rogito.

Questa fidejussione, rilasciabile solo da una banca o da un'impresa di assicurazioni, dovrà essere formulata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Peraltro, nelle bozze finora circolate, la nuova normativa non richiede anche che si tratti di una fidejussione cosiddetta "a prima richiesta", cioè che non permetta al fidejussore di opporre eccezioni al creditore. Questa è una mancanza che crea un dubbio squarcio nella tutela che la nuova legge vorrebbe apprestare per l'acquirente di immobili in corso di costruzione. E c'è da vedere se in questi

aggiustamenti dell'ultima ora anche questo aspetto verrà considerato.

Cosa garantisce la fidejussione. Bisogna prestare attenzione però al fatto che la legge non sarà la panacea di ogni male, in quanto la fidejussione garantisce "solo" gli esborsi prima del rogito dell'acquirente di un edificio da costruire, nel caso di "crisi" del costruttore (cioè in caso di procedura esecutiva o concorsuale). Un'ampia serie di eventi negativi che potrebbero purtroppo capitare, e che meriterebbero un'identifica tutela, restano invece "scoperti": ad esempio, la "doppia" vendita operata dal costruttore (che promette lo stesso appartamento prima a Tizio e poi a Caio, incassando acconti da entrambi); l'inadempimento del costruttore circa le modalità costruttive

La tutela

Le principali novità a garanzia degli acquirenti

■ **La copertura.** Le garanzie previste dalla nuova legge si applicheranno solo per gli interventi per i quali il permesso di costruire o il provvedimento di abilitazione sia richiesto dopo l'entrata in vigore del decreto attuativo. L'ambito di applicazione sono i contratti nei quali una persona fisica (anche se agisce nel quadro di un'attività professionale o imprenditoriale) acquista da un costruttore un edificio in corso di costruzione o da costruire

■ **Le garanzie per i soldi versati.** Con la nuova legge il contratto preliminare, pena la nullità, dovrà essere accompagnato da una fidejussione bancaria o assicurativa che tuteli il cliente, rispetto ai soldi che ha versato, fino al rogito. La fidejussione, in particolare, garantisce gli esborsi prima del rogito per un edificio da costruire, in caso di crisi del costruttore

■ **L'assicurazione-danni.** Il costruttore deve rilasciare una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni derivanti da rovina totale o parziale dell'edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere

o i tempi di costruzione; il rifiuto del costruttore di "andare a rogito"; la trascrizione a carico del costruttore di formalità pregiudizievoli nei registri immobiliari.

L'assicurazione. Il secondo grande aspetto di novità è rappresentato dalla necessità per il costruttore di rilasciare una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione.

I contratti. Sono interessati tutti i contratti nei quali una "persona fisica" (anche se si tratta di un soggetto che agisca nell'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale) acquisisce da un costruttore un edificio in corso di costruzione o del tutto da costruire. Nella definitiva stesura ci si aspetta qualche precisazione su questo aspetto, in quanto le definizioni di "acquirente" e di "costruttore" sono contenute nella legge delega, mentre non sono state riportate nelle bozze fin qui disponibili della legge delegata.

ANGELO BUSANI

Tra gennaio e marzo 4.290 pratiche Inail contro 2.946

Casalinghe, più incidenti

Le indennità concesse sono circa il 10% delle richieste

ROMA ■ Aumentano le denunce per infortuni in ambito domestico. Nel periodo gennaio-marzo sono pervenute all'Inail 4.290 denunce contro le 2.946 dello stesso periodo 2004. Di questo pacchetto, 3.786 richieste di rendita sono state respinte, 121 sono state accolte (contro le 72 dei primi tre mesi 2004) e 383 ancora sotto istruttoria.

La stragrande maggioranza delle richieste di indennizzo viene respinta (l'88%) perché la legge prevede che diano diritto alla rendita solo gli infortuni che provocano una invalidità permanente di almeno il 33 per cento. Non c'è quindi di rendita per inabilità temporanee o permanenti meno gravi. Le denunce all'Inail relative a incidenti domestici sono solo una "spia" del numero degli incidenti che avvengono in casa. L'Istituto assicura "solo" 2,5 milioni di casalinghe (+34% nel 2005 rispetto al 2004), ma non le persone che pur avendo un impiego lavorano anche in casa.

Per quanto riguarda gli infortuni riconosciuti — precisa

l'Inail — la maggioranza riguarda casi di invalidità del 35% (35 pratiche), del 34% (21 casi) e del 33% (19). Le fasce d'età più coinvolte sono comprese fra i 61 e i 65 anni (45 casi), dai 56 ai 60 anni (25) e dai 51 ai 55 anni (16).

Fra le cause e le circostanze che con più frequenza portano a infortuni fra le mura di casa ci

DOMANI

Casalinghe e previdenza

La pensione mensile media Inps: 90 euro per la vecchiaia, 24 per l'invalidità

sono lo scivolare e l'inciampare (52%); le cadute da sedie, scale e sgabelli (49%).

Scivolare, inciampare e cadere comportano, secondo la casistica raccolta dall'Inail — fratture (87%) e lesioni generiche (15%), danni fisici che coinvolgono soprattutto gambe e piedi (44%) e braccia e mani (41%). Ma frequenti sono anche i danni alla colonna vertebrale, ai lombi e al torace (19%) e a ginocchia e testa (17%).

La Regione dove si sono registrati più incidenti tra le mura domestiche è stata — in questi primi tre mesi — il Lazio, dove si sono verificati ben 453 incidenti sui 4.290 totali. Ma pericolose sono anche la Sicilia (403), la Puglia (391), la Lombardia (372), la Campania (366) e l'Emilia Romagna (324).

La maggior parte delle denunce presentate, comunque, viene respinta soprattutto in relazione a una legge restrittiva sul fronte dei danni subiti. Anche se più volte il presidente dell'Inail, Vin-

cenzo Mungari, ha chiesto di abbassare il tetto per ottenere l'indennizzo dal 33% al 26 per cento. Così su 453 domande presentate nel Lazio, per esempio, ne sono state bocciate 395; delle 391 della Puglia ne sono state stoppate 347; delle 403 siciliane 356 hanno avuto esito negativo. Il semaforo rosso è scattato per 334 denunce in Lombardia (su 372), 292 in Emilia Romagna (su 324) e 69 in Basilicata (su 72).

I Co.co.co si autocertificano

ROMA ■ I collaboratori possono provare il possesso di contributi che non siano ancora stati "contabilizzati" dall'Inps. Lo afferma l'Istituto con il messaggio 18851 del 13 maggio.

I lavoratori che presentano domanda per la liquidazione della pensione a carico della gestione separata, per attività lavorativa prestata in qualità di collaboratori, possono documentare — spiega l'Inps — i periodi di contribuzione non ancora registrati negli archivi. La prova avviene mediante la presentazione del modello Cud (che certifica i redditi da lavoro) o del modello Gla (la denuncia annuale dei compensi e dei contributi

che per il 2004 è stata trasmessa all'Istituto entro il 31 marzo o il 30 aprile, a seconda delle modalità di presentazione).

I contributi possono essere non ancora "contabilizzati" negli archivi Inps a causa dei ritardi connessi alle denunce contributive. Per evitare queste sfasature è partita l'operazione E-mens che dal 2005 prevede, a carico dei datori di lavoro, l'invio telematico delle denunce retributive e contributive mensili. Ciò consentirà all'Istituto di ricostruire — in tempo reale — la posizione di tutti gli iscritti. Proprio l'E-mens manderà in pensione il modello Gla.

CASSAZIONE ■ In attesa dell'accatastamento vanno dichiarati i valori desunti da immobili simili

Ici, vale la rendita presunta

Ma i Comuni potranno rettificare i dati - Per la Corte le tariffe definitive non si applicano al passato

Le rendite catastali non possono essere applicate retroattivamente ai fini Ici, ma in attesa dell'accatastamento il contribuente ha l'obbligo di dichiarare la rendita provvisoria. E quanto ha affermato la Corte di cassazione nella sentenza 3233/05 che ha interpretato, per la prima volta, la previsione contenuta nell'articolo 74, comma 1, della legge 342/00.

La norma. Secondo il comma 1 dell'articolo 74, a partire dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi delle rendite catastali hanno efficacia dalla data della loro notificazione a cura degli uffici del Territorio. Sulla corretta applicazione di questa disposizione è in corso una controversia diffusa tra Comuni e contribuenti, questi ultimi confortati dalla circolare 4/2001 del ministero delle Finanze. Secondo i Comuni, la norma avrebbe solo una portata procedurale poiché si occuperebbe dell'efficacia dei provvedimenti attributivi delle rendite, e non degli effetti degli stessi ai fini delle imposte. In forza di questa impostazione, dunque, l'articolo 74 avrebbe solo la funzione di imporre la notifica delle rendite, prima della loro utilizzazione da



LA SENTENZA

Pronuncia sfavorevole alle tesi degli uffici finanziari

parte degli enti impositori, anche per consentire ai contribuenti di contestare le disposizioni con ricorso davanti ai giudici tributari.

Una volta notificato l'atto catastale, la rendita troverebbe applicazione ai fini Ici per tutte le annualità pregresse, in conformità al dettato dell'articolo 11, comma 1, del Dlgs 504/92. Secondo i contribuenti e le Finanze, invece, la norma avrebbe sancito l'irretroattività delle rendite, di modo che, sino a quando non viene attribuita la tariffa catastale, il fabbricato non dovrebbe scontare l'Ici neppure attraverso una rendita presunta.

La sentenza. La Cassazione, pur esaminando una rendita attribuita alla fine del 1999 (non quindi nel 2000), ha ritenuto di dover far riferimento al primo comma dell'articolo 74. La Corte ha os-

servato che la norma in esame non consente di applicare retroattivamente le rendite catastali. La sentenza ricorda, tuttavia, che per i fabbricati privi di rendita l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 504/92 impone l'obbligo di dichiarare una tariffa desunta da immobili simili. La pronuncia della Cassazione rileva inoltre che il Comune ricorrente non aveva mosso alcuna obiezione sulla determinazione della rendita presunta e la tesi dell'ente è stata rigettata.

Le conseguenze. La decisione, che non sembra totalmente favorevole alla tesi delle Finanze, apre nuove prospettive. Anzitutto, diversamente da quanto sostenuto nella circolare 4/2001, la Cassazione conferma l'obbligo di dichiarare la rendita presunta in

presenza di immobili non ancora accatastati. Coerentemente, sembra che la sentenza affermi il correlato potere del Comune di verificare la correttezza della rendita provvisoriamente adottata dal contribuente. Si profila quindi la possibilità di emettere un avviso di accertamento per infedele o omessa dichiarazione di rendita presunta, con sanzioni e interessi. Sinora, invece, le amministrazioni erano orientate a recuperare solo la differenza d'imposta determinata raffermando la rendita presunta con quella definitiva.

Corte di Cassazione Sentenza n. 3233/2005

quello previsto del 15%, del valore locativo ai fini Irpef.

È chiaro che colui che ha optato (o che opterà) per i contratti concordati, accontentandosi di un canone inferiore a quello che poteva liberamente ottenere, ha effettuato la scelta fidando sulle agevolazioni e nella certezza che le stesse rimanessero per tutta la durata contrattuale. Le Entrate, con la risoluzione 44/E del 7 aprile 2005, hanno

però affermato che se nel caso della vigenza del rapporto locativo il Comune in cui è situato l'immobile non è più classificato ad alta tensione abitativa, alcuni benefici fiscali a favore del locatore: un'aliquota ridotta ai fini dell'imposta di registro; la possibilità per i Comuni di stabilire, in favore dei proprietari-locatori che adottano tale forma contrattuale, un'aliquota ridotta ai fini Ici e, infine, un ulteriore abbattimento del 30%, in aggiunta a

quello previsto del 15%, del valore locativo ai fini Irpef. È chiaro che colui che ha optato (o che opterà) per i contratti concordati, accontentandosi di un canone inferiore a quello che poteva liberamente ottenere, ha effettuato la scelta fidando sulle agevolazioni e nella certezza che le stesse rimanessero per tutta la durata contrattuale. Le Entrate, con la risoluzione 44/E del 7 aprile 2005, hanno

però affermato che se nel caso della vigenza del rapporto locativo il Comune in cui è situato l'immobile non è più classificato ad alta tensione abitativa, alcuni benefici fiscali a favore del locatore: un'aliquota ridotta ai fini dell'imposta di registro; la possibilità per i Comuni di stabilire, in favore dei proprietari-locatori che adottano tale forma contrattuale, un'aliquota ridotta ai fini Ici e, infine, un ulteriore abbattimento del 30%, in aggiunta a

non corrispondente alla situazione effettiva. Si dispone, in particolare, che i contribuenti siano invitati ad aggiornare la situazione catastale, attraverso la procedura Docfa; in mancanza, vi provvede d'ufficio l'agenzia del Territorio, a spese dell'interessato. La rendita così attribuita ha effetto, «in deroga alle vigenti disposizioni», a partire dall'anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare l'originaria variazione catastale. La deroga, secondo l'interpre-

Gli atti sono in vigore dalla data di notifica

zione preferibile, è rivolta proprio all'articolo 74 della legge 342/00.

Alla luce di questa pronuncia della Corte di cassazione si avrebbe che: a) le rendite catastali sono, in linea di principio, irretroattive; b) in attesa dell'attribuzione delle rendite, i contribuenti dovrebbero comunque dichiarare una rendita presunta controllabile dai Comuni; c) nella speciale procedura della legge 311/04, le rendite potrebbero essere eccezionalmente applicate anche per le annualità pregresse. Resta da chiarire se, in quest'ultima ipotesi, i Comuni avrebbero anche il potere di applicare le sanzioni e gli interessi.

LUIGI LOVECCHIO

Lettera / La validità dei contratti a canoni concordati

Affitti agevolati, Irpef ingenerosa

La legge 431/98, nel ridisegnare la disciplina delle locazioni a uso abitativo abolendo quella vincolistica della legge 392/78, ha previsto la possibilità di stipulare due tipi di contratto: uno cosiddetto "libero" perché le parti, in piena autonomia, possono determinare l'ammontare del canone nonché le altre condizioni della locazione con il solo obbligo, inderogabile, di rispettare la durata di legge che deve essere di quattro anni iniziali, salvo sempre la facoltà del locatore di negarla per i motivi indicati dall'articolo 3 della legge 431/98.

Naturalmente, la misura dei «canoni concordati» è inferiore a quella «corrente di mercato» e praticabile per i contratti

liberi, ma il legislatore, per compensare in parte il divario e incentivare l'adozione dei contratti a canoni concordati che hanno la finalità di calmierare il mercato, ha previsto per quelli stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa, alcuni benefici fiscali a favore del locatore: un'aliquota ridotta ai fini dell'imposta di registro; la possibilità per i Comuni di stabilire, in favore dei proprietari-locatori che adottano tale forma contrattuale, un'aliquota ridotta ai fini Ici e, infine, un ulteriore abbattimento del 30%, in aggiunta a

quello previsto del 15%, del valore locativo ai fini Irpef. È chiaro che colui che ha optato (o che opterà) per i contratti concordati, accontentandosi di un canone inferiore a quello che poteva liberamente ottenere, ha effettuato la scelta fidando sulle agevolazioni e nella certezza che le stesse rimanessero per tutta la durata contrattuale. Le Entrate, con la risoluzione 44/E del 7 aprile 2005, hanno

però affermato che se nel caso della vigenza del rapporto locativo il Comune in cui è situato l'immobile non è più classificato ad alta tensione abitativa, alcuni benefici fiscali a favore del locatore: un'aliquota ridotta ai fini dell'imposta di registro; la possibilità per i Comuni di stabilire, in favore dei proprietari-locatori che adottano tale forma contrattuale, un'aliquota ridotta ai fini Ici e, infine, un ulteriore abbattimento del 30%, in aggiunta a

quello previsto del 15%, del valore locativo ai fini Irpef. È chiaro che colui che ha optato (o che opterà) per i contratti concordati, accontentandosi di un canone inferiore a quello che poteva liberamente ottenere, ha effettuato la scelta fidando sulle agevolazioni e nella certezza che le stesse rimanessero per tutta la durata contrattuale. Le Entrate, con la risoluzione 44/E del 7 aprile 2005, hanno

però affermato che se nel caso della vigenza del rapporto locativo il Comune in cui è situato l'immobile non è più classificato ad alta tensione abitativa, alcuni benefici fiscali a favore del locatore: un'aliquota ridotta ai fini dell'imposta di registro; la possibilità per i Comuni di stabilire, in favore dei proprietari-locatori che adottano tale forma contrattuale, un'aliquota ridotta ai fini Ici e, infine, un ulteriore abbattimento del 30%, in aggiunta a

quello previsto del 15%, del valore locativo ai fini Irpef. È chiaro che colui che ha optato (o che opterà) per i contratti concordati, accontentandosi di un canone inferiore a quello che poteva liberamente ottenere, ha effettuato la scelta fidando sulle agevolazioni e nella certezza che le stesse rimanessero per tutta la durata contrattuale. Le Entrate, con la risoluzione 44/E del 7 aprile 2005, hanno

però affermato che se nel caso della vigenza del rapporto locativo il Comune in cui è situato l'immobile non è più classificato ad alta tensione abitativa, alcuni benefici fiscali a favore del locatore: un'aliquota ridotta ai fini dell'imposta di registro; la possibilità per i Comuni di stabilire, in favore dei proprietari-locatori che adottano tale forma contrattuale, un'aliquota ridotta ai fini Ici e, infine, un ulteriore abbattimento del 30%, in aggiunta a

prezzo che, incidendo illegittimamente sui diritti acquisiti, frena la discussione dei contratti a canoni concordati che funzionano da ammortizzazione sociale e provoca una forte conflittualità tra le parti contraenti potendo il locatore attivare azione di risoluzione del contratto per «eccessiva onerosità sopravvenuta».

Ci si augura pertanto un intervento legislativo che chiarisca, con un'interpretazione autentica, che i benefici fiscali previsti al momento del sorgere del contratto di locazione permangono per tutta la durata del rapporto.

GIACOMO CARINI
* Presidente nazionale Uppi

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Qualità dei servizi decisiva sul futuro

DI STEFANO SEPE

«Non si può essere giustamente preoccupati della perdita di competitività del nostro sistema nazionale e allo stesso tempo non dare sufficiente attenzione ai costi, alla produttività dell'organizzazione intorno alla quale ruota tutto il Paese: cioè la pubblica amministrazione». Il monito del ministro Lucio Stanca, a conclusione del Forum Pa 2005, indica sia la meritoria attenzione del ministro per l'Innovazione tecnologica, sia la preoccupante sottovalutazione, da parte di molti, del ruolo degli apparati pubblici. La qualità dei pubblici servizi, i tempi di risposta degli uffici pubblici ai cittadini e alle imprese, sono un fattore decisivo per non perdere terreno nella competizione economica.

Per cercare di capire dove sta an-

lunque controllo. Soluzione poco sana e scarsamente lungimirante.

In generale si ha l'impressione che il passo sia stato troppo lungo, che si sia passato da un estremo all'altro. Con rischi difficilmente calcolabili. Il trasferimento alle Regioni delle competenze legislative in materia sanitaria e scolastica — previsto dalla riforma costituzionale approvata in prima lettura — ne è un esempio eclatante.

Le illusioni principali dei progetti di innovazione sono sostanzialmente due: l'idea della "grande riforma" che tutto risolve, l'illusione decisionista. La prima non costituisce una novità, bensì rappresenta la conferma di un atteggiamento tipico dei governi (e del ceto politico in generale), per i quali buone leggi bastano a cambiare la realtà. L'illusione decisionista può essere ricondotta alle nuove regole elettorali nelle amministrazioni locali e regionali. Sindaci, presidenti di regione e di provincia hanno creduto che bastasse avere mano libera nel cambio dei vertici burocratici per far funzionare le amministrazioni. La successiva scelta di introdurre, negli apparati centrali, un sorta di *spoils system* all'italiana favorisce di fatto l'asservimento dei funzionari ai vertici politici.

Le prospettive sono, di conseguenza, in chiaroscuro. Le riforme amministrative inseguono una realtà in continuo mutamento senza mai riuscire a stare al passo. Come nel paradosso di Zenone con Achille incapace di raggiungere la tartaruga. Occorrerebbe, in verità, pensare piuttosto a una costante "opera di manutenzione" che tenga oliati i meccanismi amministrativi, che eviti i crolli improvvisi, che modifichi continuamente standard e modalità di azione, adattandoli alle esigenze. Le amministrazioni pubbliche — come si è avuto modo di constatare anche quest'anno al Forum Pa — non sono ferme, a dispetto di ciò che pensano in molti. Un deciso rilancio deve venire dai responsabili politici, tanto al centro quanto sul territorio.

Progetti innovativi in linea con i tempi

dando il sistema pubblico italiano è necessario guardare a tre aspetti: i fatti, le illusioni, le prospettive. I fatti, in primo luogo. L'amministrazione italiana è stata attraversata negli ultimi quindici anni da cambiamenti normativi senza precedenti. Ma non tutti sono stati utili o efficaci. Ricette indovinate si sono mescolate a errori gravi. Si è spostato il baricentro delle attività (e delle decisioni) verso le amministrazioni territoriali. Salutare scossone al vecchio centralismo, foderio però di molti problemi. In primo luogo perché non si sono valutati appieno i costi aggiuntivi derivanti dalla moltiplicazione degli apparati. In altri casi — si pensi al meccanismo dei controlli — l'abbandono (meritorio) del sistema dei controlli preventivi si è tradotto, in particolare per le amministrazioni locali, nella scomparsa praticamente totale di qua-

Come cambia il modo di costruire con la legge 210/04

Convegno organizzato e promosso da
Il Sole 24 ORE Formazione, in collaborazione con
Zurich International Italia.

giovedì 26 maggio 2005, h. 16.00
ATAHOTEL CONCORD
Torino - Via Lagrange, 47

La nuova legge (210/04), che tutela i diritti patrimoniali degli acquirenti d'immobili da costruire, introduce una serie di obblighi a carico dei costruttori.

Quali saranno gli effetti della legge sull'attività delle imprese? Quanto costerà adeguarsi alle nuove norme e come applicarle? Basterà l'aiuto di un buon commercialista, o bisognerà ripensare il modo di fare impresa?

Esponenti delle associazioni di categoria, professionisti, esperti del settore edilizio, finanziario e assicurativo spiegheranno come affrontare gli obblighi della nuova normativa e come trasformarli in vantaggi competitivi.

Il convegno rientra nell'iniziativa Zurich partner delle imprese, una serie d'incontri sui temi d'attualità della gestione aziendale in programma nel 2005 su tutto il territorio nazionale.

con il patrocinio di

La partecipazione al convegno è gratuita fino ad esaurimento posti. Si prega di confermare l'adesione collegandosi all'indirizzo www.assistenziaclienti.ilssole24ore.com/eventi oppure contattare il servizio clienti al n. 02 4587.020

Servizio Clienti
Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025
info@formazione.ilssole24ore.com

Il Sole 24 ORE Formazione
Milano - Via Monterosa, 91
www.24oreformazione.com